

Codice DB1120

D.D. 28 marzo 2014, n. 232

L.R. 12 agosto 2013, n. 17, art. 23 di modifica dell'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008. Aiuti in regime "de minimis" alle aziende agricole. Programma regionale di attuazione di cui alla DGR n. 32 - 7221 del 10.03.2014. Modifica ed integrazione del bando approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 209 DB 1120 del 25.03.2014.

L.R. 12 agosto 2013, n. 17, art. 23 di modifica dell'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008. Aiuti in regime "de minimis" alle aziende agricole. Programma regionale di attuazione di cui alla DGR n. 32 - 7221 del 10.03.2014. Modifica ed integrazione del bando approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 209 DB 1120 del 25.03.2014.

Vista la Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo" che all'art. 11 prevede che la Regione attui un programma di aiuti in regime "de minimis" alle aziende agricole per la realizzazione di interventi di diversificazione in attività non agricole conformi alle disposizioni della misura 311 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte;

visto che l'art. 23 della Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013" modifica l'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo", estendendone l'applicazione anche alle altre Misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte e prevedendo che anche per altre Misure del citato PSR 2007-2013 la Giunta Regionale possa attuare programmi di aiuti in regime "de minimis" a favore delle aziende agricole;

visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) ed il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

visto che in riferimento a detto regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 non sono ancora stata approvate dalla Giunta Regionale le Linee Guida per l'applicazione e ritenuto pertanto necessario rifarsi, per quanto applicabili, alle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 90-13273 del 8.02.2010 in riferimento al precedente regolamento (CE) 1535/2007 relativo agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

visto che tali Linee Guida di cui alla DGR n. 90-13273 del 8.02.2010 prevedono che i richiedenti che presentano una domanda di contributo in regime "de minimis" sottoscrivano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti già ottenuti nel triennio precedente;

vista la DGR n. 32- 7221 del 10.03.2014 la quale, ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013" di modifica l'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008 "Norme per il comparto agricolo", approva un Programma regionale di attuazione prevedendo l'adozione di un bando di presentazione domande in riferimento alla Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte;

visto che la stessa DGR n. 32- 7221 del 10.03.2014 approva i criteri per il bando e autorizza la Direzione Regionale DB1100 "Agricoltura" a provvedere con propri atti, ad approvare il bando per la presentazione delle domande, a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, del

programma regionale ed a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali necessarie per l'applicazione nonché a monitorare l'attuazione del programma stesso;

visto che nell'ambito della Direzione Regionale DB1100 "Agricoltura" la competenza alla attuazione della Misura 121 del PSR e dell'art. 11 della Legge regionale n. 17 del 25.06.2008, come modificato dall' 23 della Legge regionale 12 agosto 2013, n. 17, fa capo al Settore 1120 "Servizi alle Imprese";

visto che il bando previsto dalla citata DGR n. 32- 7221 del 10.03.2014 è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 209 DB 1120 del 25.03.2014;

ritenendo necessario ed opportuno meglio precisare il contenuto del punto 5.2) "Disposizioni procedurali" del citato bando al fine di evitare possibili dubbi interpretativi relativi alla prosecuzione della concessione dei contributi negli anni successivi al 2014, e ritenendo pertanto necessario ed opportuno modificare ed integrare la citata Determinazione Dirigenziale n. 209 DB 1120 del 25.03.2014;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;

determina:

Per le considerazioni riportate in premessa, l'allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 209 DB 1120 del 25.03.2014 è così modificato ed integrato:

al punto 5.2) "Disposizioni procedurali" dopo il testo:

"Le Province provvederanno a valutare l'ammissibilità delle domande, a revisionare i punteggi di priorità relativi alle domande stesse ed a definire la spesa ed il contributo tecnicamente idonei utilizzando i criteri adottati per la gestione del bando 2008 della Misura 121 e tenendo conto degli investimenti realmente effettuati.

La spesa ed il contributo tecnicamente idonei non costituiscono comunque impegno alla effettiva concessione ed erogazione del contributo, in quanto il contributo effettivamente concedibile e liquidabile dovrà essere stabilito per ciascun beneficiario tenendo conto dei limiti della normativa "de minimis" (rispetto del tetto individuale; rispetto del plafond complessivo regionale; eventuali altri aiuti "de minimis" ottenuti dal beneficiario nel triennio precedente alla concessione del contributo). In ogni caso l'importo di contributo massimo che potrà essere concesso al singolo beneficiario nel corso del 2014 non potrà superare i 15.000,00 euro, come previsto dal regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013."

È introdotto il testo:

"La rimanente parte del contributo, fino a concorrenza con il contributo tecnicamente idoneo definito dalla Provincia e comunque fino al massimo ad ulteriori 15.000,00 euro di contributi "de minimis", potrà essere concesso in anni successivi a partire dal 2015, tenendo conto dei contributi in regime di "de minimis" ottenuti dal beneficiario nel triennio dinamico precedente.

I richiedenti devono indicare in domanda la volontà di avvalersi di tale opportunità e devono altresì presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti già ottenuti nel triennio precedente come previsto dalle Linee Guida di cui alla DGR n. 90-13273 del 8.02.2010.”

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. lgs. 33/2013.

La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione da parte della Regione ai sensi dell’art. 26, comma 2 e dell’art. 27 del D. lgs. 33/2013, in quanto i provvedimenti di concessione dei contributi saranno adottati dalle Province.

Il Responsabile del Settore
Caterina Ronco